

«Convinzioni personali spacciate per diritto»

DI **LUCIA BELLASPIGA**

«**U**na sentenza con luci ed ombre», ma tutto sommato «senza grandi novità». Così la giudica Cesare Mirabelli, giurista ed ex presidente della Corte Costituzionale.

Partiamo dalle luci, allora. La Cassazione conferma quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2010, ovvero riafferma con chiarezza che non c'è un diritto fondamentale a contrarre matrimonio da parte di due persone dello stesso sesso. Inoltre afferma che le coppie omosessuali «non possono far valere un diritto a contrarre matrimonio né alla trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero».

Altro aspetto positivo? Respinge la richiesta della coppia gay di portare la vicenda davanti alla Corte di giustizia europea, evidenziando che questa materia «è del tutto estranea alle competenze dell'Unione euro-

pea», ovvero ogni Stato membro è libero di stabilire se sia ammissibile un matrimonio tra gay.

Dunque, se ogni Stato può gestirsi come meglio crede, è lampante che non parliamo di "diritti fondamentali"...

Proprio così. E questo concetto ha basi granitiche, ancorato com'è all'articolo 29 della Costituzione, quello che riconosce «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Quali invece i coni d'ombra di questa sentenza?

La Cassazione si fa non più interprete del diritto vigente ma si inoltra a definire addirittura «radicalmente superata» la concezione secondo cui la diversità di sesso dei due coniugi «è presupposto indispensabile, per così dire "naturalistico" del matrimonio». E questo è uno strappo.

Su quali basi si fonda un'affermazione del genere? È quello che mi chiedo: direi che qui la giurisprudenza o manifesta convinzioni personali oppure pretende di

farsi interprete della sensibilità sociale, ma questo non è il suo compito. Quando la Cassazione afferma che la giurisprudenza «non si dimostra più adeguata all'attuale realtà giuridica», perché appunto ormai sarebbe superata la necessità di due sessi diversi per essere coniugi, va oltre quella che è la sua funzione interpretativa dell'ordinamento, e si spinge a fare una valutazione di tipo culturale contraddittoria con quanto ha affermato poco prima, e cioè che nei Paesi che non contemplano il matrimonio tra gay «non si verifica alcuna lesione della libertà di circolazione», perché appunto ciascuno Stato membro ha libertà di scegliere se garantire o meno il matrimonio omosessuale.

La sentenza ricorda comunque il diritto dei gay a «vivere liberamente una condizione di coppia», con la possibilità di «un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata».

La libertà di vivere in una

condizione di coppia esiste già, e non richiede una distorsione dell'istituto del matrimonio. Ci sono diritti individuali che trovano già spazio. La Corte porta l'esempio dell'abitazione. E anche la volontà delle persone può valere per regolare i rapporti che le riguardano: essere rappresentati nelle scelte in campo sanitario, prestare assistenza, attribuire eredità.

Laddove però la Cassazione scrive che l'«intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza», ma soltanto dal fatto che, in un ordinamento come il nostro, non produrrebbero effetti giuridici concreti, non si legge tra le righe un "purtroppo" non dichiarato?

Credo proprio di sì. Si intravede quasi un rammarico per la differenza tra l'ordinamento italiano e quello di altri Paesi, che secondo questa sentenza sarebbero più evoluti. Questa sarebbe una scelta ideologica. Così però la Cassazione invita a disciplinare la materia, con ambiguità.

Mirabelli

«La Corte deve interpretare l'ordinamento vigente, non contraddire la Costituzione»

